



di pubblica sul
atto WEB
3-02-2015
Dr. Antonio Vincenzo Lombardo

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014 n.162

Linee Guida

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'**accordo**, che compone la Controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6 co. 3:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno genitori.

Gli avvocati dovranno **certificare**, ai sensi dall'art. 5 co. 2: in ogni caso.

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'allegato n.1; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**.

L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come allegato n.2.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014 n.162

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
- stato di famiglia,
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
- stato di famiglia di entrambi i coniugi,
- certificato di residenza di entrambe le parti,
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
 - o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato,
 - e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- in caso di modifiche della **separazione**:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
 - o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)
- in caso di modifiche del **divorzio**:
 - copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;

- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

E

..... C.F.

Avvocato PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

- con patti trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di CATANZARO ...

dall'avv.